

COMUNE DI CROGLIO

REGOLAMENTO CIMITERI DI CASTELROTTO E PURASCA

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Scopo	art. 1
Autorità competente	art. 2
Competenza	art. 3
Disposizioni testamentarie	art. 4
Suddivisione	art. 5

TITOLO II - SORVEGLIANZA - CUSTODIA

Sorveglianza	art. 6
Custode	art. 7
Affossatore	art. 8
Nomine	art. 9

TITOLO III - INUMAZIONI - ESUMAZIONI

Diritto alla sepoltura	art. 10
Autorizzazione concessione	art. 11

TITOLO IV - CAMPI COMUNI

Diritto	art. 12
Inumazioni	art. 13
Caratteristiche della cassa	art. 14
Contenuto del cofano	art. 15
Salme provenienti dall'estero	art. 16
Dimensione delle tombe	art. 17
Occupazione dei posti	art. 18
Esumazioni ordinarie	art. 19
Esumazioni straordinarie	art. 20
Posti divenuti liberi	art. 21
Ossa rinvenute	art. 22

TITOLO V - CAPPELLE O CRIPTE

Diritti	art. 23
Manutenzione manufatti	art. 24
Esumazioni ordinarie e straordinarie	art. 25

TITOLO VI - TOMBE DI FAMIGLIA - A TEMPO INDETERMINATO

Domanda e periodo di concessione	art. 26
Proprietà terreno	art. 27
Manutenzione tombe	art. 28
Ampliamento e modifica cimiteri	art. 29
Esumazioni ordinarie e straordinarie	art. 30

TITOLO VII - NORME EDILIZIE

Posa di lapidi, ricordi o altro	art. 31
Posa di targhe sul muro perimetrale	art. 32
Durata della concessione	art. 33
Dimensioni delle lapidi	art. 34
Delimitazione - esecuzione delle tombe	art. 35
Residui in seguito a lavori nel cimitero	art. 36
Proprietà, manutenzione	art. 37
Lapidi alla scadenza della concessione	art. 38
Responsabilità per danni	art. 39
Fiori e arbusti	art. 40

TITOLO VIII - LOCULI PER URNE CINERARIE - OSSARI

Suddivisione e occupazione	art. 41
Contenuto	art. 42
Durata della concessione	art. 43
Ampliamento o modifica cimiteri	art. 44
Contenuto del loculo	art. 45
Caratteri delle iscrizioni e ornamenti	art. 46
Urne cinerarie	art. 47

TITOLO IX - OSSARI

Ossari	art. 48
--------	---------

TITOLO X - NORME DI POLIZIA

Orari di apertura	art. 49
Divieti	art. 50
Ordine - pulizia – competenze	art. 51
Deposito materiale - lapidi	art. 52
Deposito rifiuti	art. 53

TITOLO XI - TARIFFE

Sepulture	art. 54
Lapidi e ricordi	art. 55
Loculi	art. 56
Tombe di famiglia	art. 57
Tasse diverse	art. 58
Tasse per inumazioni provvisorie	art. 59

TITOLO XII - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Norma transitoria	art. 60
Contravvenzioni	art. 61
Contestazioni – applicazione	art. 62
Disposizioni cantonali	art. 63
Abrogazione	art. 64
Entrata in vigore	art. 65

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Scopo

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione degli spazi di proprietà del Comune adibiti all'inumazione dei defunti.

Art. 2 - Autorità competente

Il Municipio è l'Autorità competente per l'esecuzione delle norme legali concernenti la polizia mortuaria. Sono riservate le attribuzioni del medico delegato e dell'Autorità cantonale.

Il Municipio ha la facoltà di attribuire determinati compiti, che gli competono per questo Regolamento, tramite ordinanza sulle deleghe, a norma di Regolamento comunale.

Art. 3 - Competenza

Al Municipio compete in particolare:

1. la sorveglianza delle norme del presente regolamento;
2. la tenuta dei registri delle tumulazioni ed inumazioni;
3. l'incasso delle tasse.

Art. 4 - Disposizioni testamentarie

Il Comune non è vincolato da eventuali disposizioni testamentarie.

Art. 5 - Suddivisione

L'area dei cimiteri è così suddivisa:

- a) campi per sepolture comuni;
- b) cappelle e cripte esistenti;
- c) tombe a tempo indeterminato;
- d) colombari con loculi cinerari;
- e) ossari.

TITOLO II SORVEGLIANZA - CUSTODIA

Art. 6 - Sorveglianza

I cimiteri comunali sono sottoposti alla vigilanza del Municipio.

Art. 7 - Custode

La diretta vigilanza del cimitero è affidata al custode il quale:

- a) è responsabile della manutenzione;
- b) controlla che tutti i detriti e i rifiuti raccolti nei cimiteri o depositati negli appositi contenitori siano allontanati regolarmente;
- c) segnala al Municipio le tombe abbandonate, le riparazioni occorrenti e denuncia ogni infrazione al presente regolamento.

Art. 8 - Affossatore

L'affossatore, deve sottostare agli ordini del Municipio ed è in obbligo di:

- a) custodire le chiavi del cancello e del locale annesso;
- b) scavare le fosse in conformità alle prescrizioni;
- c) effettuare le inumazioni con le debite cautele.

Art. 9 - Nomine

La funzione di custode è affidata, salvo diversa disposizione adottata dal Municipio, agli operai comunali.

Quella di affossatore, di regola, è affidata ad un servizio esterno.

TITOLO III INUMAZIONI - ESUMAZIONI

Art. 10 - Diritto alla sepoltura

Nei cimiteri sono accolte le salme, le ossa e le ceneri:

- a) di persone decedute nella giurisdizione comunale escluse le persone decedute presso Ospedale e Casa anziani non domiciliate nel Comune. Di regola si fa capo al Cimitero di Castelrotto, tranne per le persone decedute residenti a Purasca che possono essere sepolte nel Cimitero di Purasca.
- b) di persone domiciliate nel Comune, decedute fuori della giurisdizione comunale;
- c) di persone attinenti e non domiciliate nel Comune, decedute fuori della giurisdizione comunale;
- d) le persone non domiciliate nel Comune, o morte fuori da esso, ma fruanti del diritto ad una sepoltura in una tomba di famiglia;
- e) il Municipio può concedere, qualora ritenesse la richiesta suffragata da motivi pertinenti, la tumulazione di salme, ceneri ed ossa di persone non domiciliate, non residenti o non attinenti nel Comune.

Art. 11 - Autorizzazione - concessione

Nessuna inumazione è concessa senza l'autorizzazione del Municipio.

Tutte le inumazioni e le deposizioni devono avvenire di giorno. Di regola per il periodo estivo dalle 09.00 alle 18.00 e per il periodo invernale dalle 09.00 alle 16.00.

Le spese funebri non sono a carico del Comune ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

TITOLO IV CAMPI COMUNI

Art. 12 - Diritto

L'inumazione nei campi comuni è gratuita, ventennale e non rinnovabile.

Art. 13 - Inumazioni

In una tomba non si può inumare più di una salma, tranne nel caso previsto dall'art. 15.

Art. 14 - Caratteristiche della cassa

La cassa deve essere di legno dolce, dello spessore massimo di 3 cm.

E' vietato l'impiego di casse di legno duro, metalliche o di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione.

Per i casi in cui fossero previste dalla legge bare in metallo o d'altra materia, le inumazioni saranno permesse ad una profondità minima di ml. 2.50.

Art. 15 - Contenuto del cofano

Il feretro deve contenere un'unica salma. Solo la madre e il neonato, morti al momento del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Art. 16 - Salme provenienti dall'estero

Per la sepoltura di salme provenienti da altri Cantoni e dall'estero, richiuse in casse metalliche o di legno duro, la salma dovrà essere deposta in una cassa con le caratteristiche indicate all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 17 - Dimensioni delle tombe

Le tombe devono avere le seguenti dimensioni misurate alla superficie:

a) per adulti:

ml. 2.00 di lunghezza
ml. 0.80 di larghezza
ml. 1.80 di profondità

b) per ragazzi fino all'età di 10 anni:

ml. 1.50 di lunghezza
ml. 0.60 di larghezza
ml. 1.50 di profondità

Art. 18 - Occupazione dei posti

L'assegnazione dei posti delle fosse, di competenza del Municipio, sarà fatta iniziando dalle estremità di ciascun campo e procedendo successivamente, fila per fila, in ordine progressivo seguendo il piano di sepoltura depositato presso la Cancelleria comunale.

Art. 19 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni e, secondo la necessità, per far posto alle altre inumazioni, in ogni caso non prima che siano passati 20 anni.

In questo caso le spese sono a carico del Comune, escluse quelle per la rimozione dei manufatti esterni.

Art. 20 - Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite:

- a) per necessità di sistemazione o modifica del cimitero;
- b) per ordine dell'autorità giudiziaria;
- c) dietro richiesta motivata dei familiari ed autorizzata dal Municipio.

Salvo nel caso di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Autorità cantonale – prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

L'autorizzazione deve essere chiesta all'Autorità cantonale, dai parenti o dai loro rappresentanti, debitamente autorizzati. E' soggetta una tassa.

Le esumazioni consentite dall'Autorità cantonale prima di questo tempo (20 anni) dovranno avvenire alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, comprese quelle di assistenza tecnica e/o amministrativa, sono a carico dei richiedenti.

Art. 21 - Posti divenuti liberi

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza il rimborso dell'eventuale tassa pagata.

Art. 22 - Ossa rinvenute

Le ossa rinvenute nelle fosse durante le esumazioni ordinarie o straordinarie saranno consegnate, se richieste, ai parenti, altrimenti verranno raccolte e sepolte nell'ossario.

TITOLO V CAPPELLE O CRIPTE

Art. 23 - Diritti

Le cappelle e le cripte già erette da privati su proprio sedime restano di loro proprietà e passano con uguali diritti ai rispettivi discendenti o ascendenti. Non sono ammesse nuove costruzioni.

Art. 24 - Manutenzione manufatti

Le cappelle e le cripte sono di proprietà della famiglia del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata. Fa stato quanto contenuto nell'art. 37.

Nel caso in cui più nessuno si occupasse della loro manutenzione, il Municipio provvederà alle necessarie ricerche degli aventi diritto e non rintracciandone disporrà della costruzione e dei monumenti, sempre dopo il periodo ventennale dell'ultima tumulazione.

Art. 25 - Esumazioni ordinarie e straordinarie

Per le esumazioni fanno stato i medesimi articoli riguardanti le fosse nei campi comuni (artt. 19 e 20).

TITOLO VI

TOMBE DI FAMIGLIA - A TEMPO INDETERMINATO

Art. 26 - Domanda e periodo di concessione

Per ottenere la concessione occorre:

- a) essere domiciliati o attinenti del Comune di Croglio;
- b) presentare domanda scritta al Municipio.

La concessione è data solo al momento del primo decesso (non è possibile riservare la tomba in anticipo).

Sarà possibile acquisire le tombe di famiglia fino all'esaurimento di quelle esistenti. Non si prevede di destinare altri spazi dei Cimiteri alle tombe di famiglia.

Art. 27 - Proprietà terreno - restituzione

La concessione per tomba di famiglia - a tempo indeterminato - non conferisce la proprietà del terreno, ma solo un'autorizzazione ad occuparlo senza possibilità di cessione, che scade con la soppressione del cimitero o a seguito di modifiche o ampliamenti dei cimiteri.

La restituzione al Comune non dà diritto a rimborso di tasse o spese.

Art. 28 - manutenzione tombe

L'articolo riguardante le cappelle e le cripte esistenti vale anche per le tombe a tempo indeterminato (art. 24).

Art. 29 - ampliamento e modifica cimiteri

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa per tombe di famiglia - a tempo indeterminato - quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico. In questi casi il Municipio assegna al concessionario un'altra parcella ed esegue a sue spese la traslazione delle salme o dei resti e della tomba.

Art. 30 - esumazioni

Per le esumazioni fanno stato gli artt. 19 e 20 riguardanti le fosse dei campi comuni.

TITOLO VII NORME EDILIZIE

Art. 31 - Posa di lapidi, ricordi o altro

Per la costruzione e la posa di monumenti, lapidi o di qualsiasi segno funebre stabile, occorre il permesso del Municipio.

I progetti devono essere sottoposti in due esemplari, in scala 1:10 e devono indicare:

- a) le misure;
- b) il testo delle iscrizioni;
- c) il materiale che si intende adoperare.

Il Municipio ha la facoltà di imporre al progetto delle modifiche di carattere tecnico ed estetico dettate dalle vigenti disposizioni.

Ogni successivo cambiamento della struttura delle lapidi o di qualsiasi altra opera funeraria, deve essere preventivamente autorizzato dal Municipio.

Ricordi provvisori come croci di legno (dim. non eccedenti a ml. 0.60 di larghezza ed a ml. 1.00 di altezza), fiori e corone potranno essere posati senza permesso speciale.

Le lapidi, i ricordi funebri e le bordure dovranno essere trasportati già pronti per la messa in opera e non potranno essere lavorati all'interno dei Cimiteri.

Saranno autorizzati solo lavori di rifinitura, di restauro e di manutenzione che per la loro natura non possono essere eseguiti altrove.

Art. 32 - Posa di targhe sul muro perimetrale

È vietata la posa di targhe o di qualsiasi altro ricordo funebre su tutto il muro perimetrale dei cimiteri. Vengono tollerate le situazioni esistenti.

Art. 33 - Durata della concessione

La concessione per la posa di lapidi e di altri ricordi ha la validità massima di 20 anni dalla sepoltura.

Art. 34 - Dimensioni delle lapidi

Per le dimensioni di lapidi, monumenti o altro valgono le seguenti disposizioni:

lapidi, comprese bordure:

- tombe per adulti
altezza massima ml. 1.20 per le croci in legno, monumenti, segni religiosi
larghezza massima ml. 0.80.

Art. 35 - Delimitazione - esecuzione delle tombe

Nei campi comuni è d'obbligo la delimitazione dell'area concessa, a spese della famiglia del defunto. Se la famiglia non provvederà entro un anno dall'inumazione a collocare un ricordo funebre, il Municipio ha la facoltà di provvedere alla posa delle cordone con dimensioni uniformi, addebitando le spese ai parenti, previa diffida di un mese.

Non sono permesse cancellate in ferro come pure coperture in metallo sulle croci e sui monumenti. Non è permessa la costruzione di tombe in muratura.

Art. 36 - Residui in seguito ai lavori nel cimitero

I residui di opere eseguite nel cimitero dovranno essere immediatamente trasportati fuori dallo stesso. In caso di ritardo nell'adempimento di questi obblighi, provvederà il Comune a spese dei concessionari.

Art. 37 - Proprietà, manutenzione

I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro segno posti nel cimitero sono di proprietà della famiglia del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata. Se gli interessati non ottemperano a tali obblighi, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione. Se un monumento, parte di esso o altro segno funerario venga a scontrarsi, a spostarsi, a cadere o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari o all'esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire entro un termine fissato dal Municipio, le necessarie riparazioni, pena la decadenza delle concessioni. In tal caso, il Municipio farà rimuovere o asportare detti monumenti e segni funerari che si

intenderanno passati in proprietà al Comune senza obbligo di indennità. E' riservata la richiesta di indennizzo a carico degli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

Art. 38 - Lapidi alla scadenza della concessione

Le lapidi ed opere connesse, nonché tutti i ricordi funebri da rimuovere in occasione del rinnovo delle fosse, dovranno essere allontanati dal cimitero entro 30 giorni dall'avviso personale inviato dal Municipio ai parenti o rappresentanti del defunto.

Scaduto il termine prescritto il Municipio provvederà al loro allontanamento ed alla eventuale distruzione, a spese degli interessati.

Art. 39 Responsabilità per danni

Il Comune non assume responsabilità per danni arrecati da terzi a lapidi o a ricordi funebri eretti nel cimitero.

L'autore di danneggiamenti e manomissioni ai cimiteri sarà punito con la multa secondo quanto previsto dal Regolamento comunale, riservata l'azione penale.

Art. 40 - Fiori e arbusti

Sono permesse soltanto le piantagioni di fiori o di arbusti. Sulle tombe le piante non devono superare l'altezza di un metro.

In ogni modo esse non dovranno invadere altre tombe o viali.

TITOLO VIII LOCULI PER URNE CINERARIE

Art. 41 - Suddivisioni e occupazione

Il colombario è suddiviso in loculi da usarsi soltanto per le urne cinerarie.

L'occupazione viene fatta in ordine progressivo, come da indicazioni del Municipio, in base alla numerazione risultante dall'apposito piano depositato presso la Cancelleria comunale.

Art. 42 - Contenuto

Le urne cinerarie ermeticamente chiuse, devono contenere le ceneri di una sola salma, eccezion fatta di quella della madre e del neonato morti all'atto del parto.

Art. 43 - Durata della concessione

La concessione di un loculo è di cinquant'anni e non può essere prenotata.

Un eventuale rinnovo è concesso, sempre se vi sia al momento una disponibilità di loculi, esclusivamente per ulteriori cinquant'anni.

Alla scadenza della convenzione deve essere riconsegnato munito della lastra di chiusura originaria (senza fori o altro).

Art. 44 - Ampliamento o modifica cimiteri

L'art. 29 riguardante la facoltà del Municipio di rientrare in possesso, vale anche per i loculi cinerari.

Art. 45 - Contenuto nel loculo

Nel loculo possono essere collocate le urne del coniuge e, di regola, di parenti di 1° grado in linea ascendente e discendente.

Per questi casi la concessione scade contemporaneamente alla conclusione della prima concessione.

Art. 46 - Caratteri delle iscrizioni e ornamenti

I tipi dei caratteri delle iscrizioni comprendente cognome, nome, anno di nascita e anno di morte, gli ornamenti (portafotografie e portafiori) e la loro disposizione dovranno essere preventivamente autorizzati dal Municipio.

Le spese per tali iscrizioni ed ornamenti saranno assunte dai richiedenti.

Art. 47 - Urne cinerarie

L'apertura e la sigillatura ermetica del loculo, saranno eseguiti a cura e a completo carico degli eredi o dai rappresentanti del defunto.

TITOLO IX OSSARI

Art. 48 - Ossari

L'ossario riceve i resti mortali ridotti a scheletro, specialmente in seguito a spurgo del cimitero.

TITOLO X NORME DI POLIZIA

Art. 49- Orari di apertura

Il cimitero rimane, per norma generale, sempre aperto, salvo decisione contraria del Municipio.

Art. 50 - Divieti

L'entrata con animali è vietata.

E' pure vietato qualsiasi atto o contegno indecoroso.

Art. 51 - Ordine - pulizia - competenze

Il Comune è tenuto alla pulizia dei viali e degli stabili e provvedere affinché l'intero sedime dei cimiteri conservi un aspetto decoroso.

I privati devono occuparsi della sostituzione dei fiori, nonché della pulizia e manutenzione ordinaria delle tombe.

È facoltà del Comune di provvedere alla rimozione di vasi o altri oggetti che non rispettano il decoro del luogo.

Art. 52 - Deposito di materiali - lapidi

È proibito depositare materiale, lapidi, bordure, ecc. contro il muro di cinta, tanto internamente quanto esternamente.

Art. 53 - Deposito rifiuti

I rifiuti provenienti dalla pulizia di tombe dovranno essere depositati nell'apposito contenitore ubicato all'esterno del cimitero.

TITOLO XI

TARIFFE

Tutte le tariffe di seguito riportate sono indicizzate con arrotondamento a Fr. 5.-.

Art. 54 - Sepulture

Premesso che le spese di sepoltura, anche nella parte comune dei Cimiteri, è a carico dei richiedenti per le inumazioni si applicano le seguenti tariffe:

- a) per i domiciliati e dimoranti nel Comune - gratuito;
- b) per le persone decedute nella giurisdizione comunale, non domiciliate né attinenti del Comune fr. 300.- ;
- c) per gli attinenti non domiciliati fr. 300.- ;
- d) per i non attinenti e i non domiciliati di cui all'art. 10 lett. d) e e) fr. 500.- .

Art. 55 - Lapidi e ricordi

Per lapidi, ricordi funebri e bordure è dovuta una tassa amministrativa di fr. 100.- .

Art. 56 - Loculi

Per la concessione dei loculi valgono le seguenti tariffe:

Per la concessione dei loculi valgono le seguenti tariffe:

- a) per i domiciliati e dimoranti nel Comune: Fr. 600.- ;
- b) per le persone decedute nella giurisdizione comunale, non domiciliate né attinenti del Comune Fr. 1'000.- ;
- c) per gli attinenti non domiciliati Fr. 1'000.- ;
- d) per i non attinenti e i non domiciliati di cui all'art. 10 lett. d) e e) Fr. 1'200.-;
- e) per il rinnovo della concessione per altri cinquant'anni è riscossa una tassa di Fr. 300.-- per i domiciliati e per gli altri casi di Fr. 500.--

Art. 57 - Tombe di famiglia a tempo indeterminato

Per la concessione è prelevata una tassa di:

Fr. 3'200.- per loculo (posto).

Art. 58 - Tasse diverse

- a) tassa per deporre nel cimitero ossa o ceneri da altre giurisdizioni e da inumare Fr. 100.-;
- b) tassa per esumazione non richiesta dal Municipio, ma autorizzata dall'Autorità cantonale Fr. 100.-;
- c) tassa d'assistenza del delegato municipale o di uno dei propri servizi Fr. 100.-.

TITOLO XII DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 60 - Norma transitoria

Le concessioni e le autorizzazioni esistenti mantengono la loro validità fino alla definitiva scadenza.

Art. 61 - Contravvenzioni

Le infrazioni al presente Regolamento saranno punite con la multa da fr. 50.-- a fr. 1'000.--, riservata l'azione civile e penale.

Art. 62 - Contestazioni - applicazione

Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

Contro la decisione del Municipio è dato ricorso secondo la procedura prevista dalla LOC.

Art. 63 - Disposizioni cantonali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le vigenti leggi o regolamenti cantonali.

Art. 64 - Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il precedente del 22 gennaio 1981 e tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

Art. 65 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e con la ratifica del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale il 5 marzo 2007 e il 2 maggio 2017 (modifiche)

Approvato dalla Sezione enti locali, Bellinzona il 2 maggio 2007 e il 4 settembre 2017, decisione 88-RE-14333

Utilizzato solo per fissare le tariffe dal Municipio per il Messaggio municipale

Tariffario confronto con tasse precedenti con indicizzazione - 30.11.2006 Ic per valutazione tasse da parte Municipio e Consiglio Comunale in vista della decisione sul tariffario

Dal 31.12.1980 (entrata in vigore regolamento con approvazione CdS 22.1.1989) al 31.12.2005

		55.90% totale attuale		
Inumazioni comuni	nessuna tassa			
salme art. 10		300.00	167.70	467.70
loculi ventennali		200.00	111.80	311.80
rinnovo ventennali		200.00	111.80	311.80
(proposta nuovo rinnovo decennale		100.00	55.90	155.90
tombe di famiglia x loculo- posto		2'000.00	1'118.00	3'118.00
tasse per ricordi funebri	semplice croce in legno e borduna posa monumenti o lapidi	nessuna 50	27.95	77.95
tasse diverse	tassa per deporre ossa o ceneri da altre giurisdiz.e da inumare	50	27.95	77.95
	tassa esumaz. Non richiesta dal Municipio ma autorizzata da cantone	50	27.95	77.95
	tassa assistenza agente delegato	50	27.95	77.95
tasse inumazioni provvisorie	loculi annualmente	120	67.08	187.08
	cinerari annualmente	20	11.18	31.18